

Esente da imposta di bollo Art.82 co.5 Dlgs 117/2017
Esente da imposta di registro ai sensi dell'art.82 co.3 Dlgs 117/2017



STATUTO di ORGANIZZAZIONE di VOLONTARIATO

Banca Autologa/Allogena Mantovana del Cordone Ombelicale (BAMCO)

Art. 1 Denominazione

È costituito un Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 117/2017 sotto la denominazione: “Banca Autologa/Allogena Mantovana del Cordone Ombelicale – ODV - o BAMCO –ODV

Art. 2 Sede

L’associazione è apartitica e non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà umana e sociale e di svolgere la propria attività nel settore dell’assistenza sanitaria e della ricerca scientifica.

L’Associazione ha sede legale a Mantova (MN). Essa opera presso l’Ospedale “Carlo Poma”, viale Albertoni n. 1. Presso altre strutture ospedaliere o cliniche private possono essere costituite sezioni della BAMCO _ODV che, pur facendo capo all’Associazione, sono rette da una propria struttura costituita su schema predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 Oggetto e finalità

L’Associazione si adopera per consentire ai genitori dei nati della Provincia di Mantova che ne facciano richiesta all’atto del parto, la raccolta del sangue contenuto nel cordone ombelicale del proprio bambino allo scopo del congelamento e della conservazione delle cellule staminali ivi contenute che altrimenti andrebbero perdute.

L’Associazione, nell’attuare l’oggetto di cui sopra, escluso ogni fine di lucro e garantita la democraticità interna, si propone le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di interesse generale:

- Realizzare un “Bio-deposito”, ricercando gli adeguati sostegni economici, per conservare le cellule del cordone ombelicale di ogni nato nella provincia di Mantova, perché ciascuno di essi possa contare sulla disponibilità delle proprie cellule staminali autologhe per gli usi terapeutici attuali e futuri; gli aventi diritto potrebbero, in condizioni in cui sia garantita la gratuità della donazione, decidere di consentire l’utilizzo dell’unità da parte di familiari o anche, in caso di necessità, di estranei; tuttavia il bene delle cellule del cordone resta di proprietà della persona cui appartiene. Quando dovessero mancare il proprietario biologico ed i genitori l’unità verrà, se possibile, ceduta alla Banca cordonale del Policlinico di Milano per l’uso omologo, altrimenti utilizzata a scopo di ricerca oppure distrutta.
- sostenere dal punto di vista organizzativo ed economico un’intesa tra genitori ed Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova, ai fini di offrire, alle gravide che lo richiedessero, la possibilità di raccogliere, al momento del parto, le cellule del cordone ombelicale.

- identificare ogni deposito di cordone ombelicale attraverso un codice personalizzato ed archiviare in una banca dati riservata tutte le informazioni relative ai genitori ed al bambino.
- crio-conservare per un tempo teoricamente illimitato i cordoni raccolti, attraverso l'attività convenzionata della struttura trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova.
- su richiesta, mettere a disposizione del legittimo proprietario dei genitori/tutori le cellule cordonali autologhe in qualsiasi momento; l'uso per cui si richiede il rilascio dovrà essere relativo alla salute del soggetto stesso o di un suo consanguineo.
- promuovere lo sviluppo delle ricerche sulla fisiopatologia, diagnosi e terapia delle malattie del sangue e sull'uso terapeutico delle cellule staminali.
- promuovere la solidarietà biologica madre-figlio tramite la raccolta del cordone ombelicale con possibilità dell'uso autologo sul territorio nazionale, collaborando a formulare proposte di legge e a promuovere modelli organizzativi presso strutture pubbliche e private, per consentire alle partorienti che lo richiedessero, di raccogliere le cellule del proprio cordone ombelicale anche per uso autologo.

Art. 4 Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell'ODV
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- da eventuali redditi derivanti dal patrimonio;
- di contributi corrisposti ad amministrazioni pubbliche o da privati per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
- da ogni entrata che concorre ad alimentare l'attivo sociale.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio economico residuo è devoluto nei termini di legge. (art.16 dello Statuto).

Il patrimonio di cellule cordonali verrà se possibile ceduto alla Banca cordonale del Policlinico di Milano per l'uso omologo, altrimenti utilizzato a scopo di ricerca oppure distrutto.

Art. 5 Soci

Fanno parte dell'Associazione quattro categorie di soci:

- soci genitori o legali tutori di neonati, donatori autologhi/allogenici di cordone. Sono soci genitori coloro che, previa adeguata informazione e dichiarazione di consenso informato, scelgono liberamente di conservare al momento della nascita il sangue del cordone ombelicale del proprio bambino, prendendo un impegno economico per la raccolta e la crioconservazione dello stesso o chiedendo, quando dimostrino una condizione economica disagiata, il contributo dell'Associazione.
- soci donatori autologhi/allogenici maggiorenni (soggetti che alla nascita hanno depositato il sangue del loro cordone ombelicale). Sono

soci donatori autologhi le persone il cui sangue del cordone ombelicale viene raccolto e *crio-conservato* dalla Banca tramite convenzione con l'azienda ospedaliera "Carlo Poma".

- soci collaboratori. Sono soci collaboratori coloro che, dopo dichiarazione di consenso, svolgono gratuitamente attività personale a favore dell'Associazione.
- soci sostenitori. Sono associati sostenitori coloro che elargiscono fondi a favore dell'Associazione. Possono essere associati sostenitori persone fisiche, enti, persone giuridiche.

Art. 6 Modalità di ammissione e tessera

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta la domanda di ammissione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o il rigetto della domanda con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che sulla questione del rigetto si pronunci l'Assemblea ordinaria in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Gli associati collaboratori, in quanto persone fisiche, verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 Durata e cessazione del rapporto associativo

La qualifica di socio viene a cessare nei seguenti casi:

- per decesso;
- in caso di recesso da parte del socio da comunicare al consiglio direttivo;
- in caso di morosità di almeno un anno;
- per espulsione;
- per mancato rispetto dello statuto.

La cessazione del rapporto associativo nel quarto e nel quinto caso deve essere deliberata dall'Assemblea.

La qualifica di socio è intrasmissibile e la tessera è personale e non cedibile.

Art. 8 Adempimenti ed oneri dei soci

Ogni socio si impegna a rispettare il presente Statuto collaborando alle attività sociali, conformandosi alle decisioni ed alle deliberazioni emanate dagli Organi Sociali. Ogni socio si impegna a pagare annualmente la quota associativa.

Gli associati genitori o legali tutori firmano una richiesta di iscrizione all'Associazione, un consenso informato e viene loro rilasciata copia di un documento di custodia e conservazione del cordone ombelicale. Dopo la donazione gli associati donatori autologhi/allogenici hanno diritto ad una tessera personale di identificazione con i dati relativi alla donazione effettuata. Gli associati collaboratori devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Art. 9 Organi dell'Associazione

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo.

Art. 10 Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria e in via straordinaria:

- in via ordinaria almeno una volta all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo;
- in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando almeno il 10% dei soci ne faccia richiesta scritta al consiglio direttivo indicando l'ordine del giorno. L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni. L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima, unitamente all'ordine di giorno, mediante affissione presso i locali della sede sociale. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o da un suo delegato, delibera a maggioranza dei voti ed in prima convocazione devono essere presenti almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, che deve tenersi ad almeno un'ora di distanza dalla prima, sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea è competente a deliberare nelle seguenti materie:

- nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- nomina e revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti eleggendoli tra i soci;
- nomina e revoca, qualora si verificano le condizioni prescritte dagli artt.30 e 31 del D.lgs 117/2017, l'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, qualora richiesto, sull'esclusione degli associati e sul provvedimento di rigetto della domanda di adesione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da Consiglio Direttivo composto da sette ad undici membri eletti dall'assemblea dei Soci tra tutti gli associati.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio resta in carica per quattro anni e ciascun membro può essere rieletto dall'Assemblea al termine di tale periodo. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente, che ha il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo o in caso di delega scritta;
- il Segretario, che ha il compito di redigere i verbali delle riunioni e di comunicare a ciascun consigliere la convocazione;
- il Tesoriere, che sovrintende le operazioni contabili e l'andamento economico dell'associazione. Ogni prelievo dalla cassa o dalla Banca deve essere vistato congiuntamente dal Tesoriere e dal Presidente o da un suo delegato.

È competenza del Consiglio Direttivo:

- formulare le direttive per i piani di attività dell'Associazione;
- approvare la convenzione con l'Ospedale "Carlo Poma";
- predisporre il consuntivo delle attività annuali e la relazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- ratificare l'ammissione dei soci e proporre all'assemblea la decadenza di quelli di cui all'Art. 7 del presente statuto;
- determinare la cessazione del rapporto associativo;
- deliberare in genere su tutte le questioni inerenti la gestione dell'associazione.

I consiglieri hanno potere esecutivo, esprimono all'esterno la volontà dell'Associazione e devono operare con diligenza, informando l'Assemblea delle attività dell'Associazione; essi devono rendere conto delle loro operazioni e sono responsabili per i danni cagionati dagli atti adottati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno due volte all'anno dal Presidente mediante convocazione scritta o telefonica. In caso di necessità può essere convocato con semplice preavviso di 24 ore. Può altresì essere convocato su richiesta di almeno tre membri del Consiglio, i quali avranno l'obbligo di precisarne l'oggetto. Le riunioni sono valide se vi è almeno la presenza di metà più uno dei componenti. Le deliberazioni si intendono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti. Nel caso di impossibilità a proseguire l'incarico di uno degli eletti, questo verrà sostituito dal primo dei non eletti. Nel caso di parità dei voti, prevarrà il criterio dell'anzianità associativa. In caso di mancanza di sostituti per esaurimento della lista dei non eletti, verranno effettuate nuove elezioni riservate all'incarico consiliare vacante, nel corso della prima assemblea annuale utile. Coloro che sostituiscono nelle cariche associative membri dimissionari o deceduti restano in carica fino alla decadenza del Consiglio.

Art. 12 Il Presidente del Consiglio

La carica del Presidente effettivo è ricoperta da un membro del Consiglio Direttivo eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio stesso tra i membri del Consiglio stesso e la prima volta nell'atto costitutivo. La sua durata in carica è quattro anni, e comunque decade con il termine del mandato consiliare. In caso di assenza, vacanza o impedimento del Presidente effettivo, le sue funzioni vengono espletate da un Vice-Presidente, che viene nominato dal

Consiglio Direttivo nel proprio seno, e resta in carica fino alla decadenza del Consiglio stesso. In caso di impedimento definitivo del Presidente a svolgere le proprie funzioni, verrà eletto, con le medesime modalità un nuovo Presidente. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, prende i provvedimenti d'urgenza, con obbligo di riferire al Consiglio. Il Presidente effettivo è coadiuvato nelle sue funzioni da un Segretario designato dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 Organo di Controllo.

La nomina di un Organo di Controllo, è previsto dall'art.30 del D.lgs 117/2017 che ne disciplina l'obbligatorietà, la composizione e le funzioni.

L'Organo di Controllo viene eletto ogni quattro anni dall'Assemblea e decade con la decadenza del Consiglio Direttivo. È composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea tra soci e non soci. Ha il compito di controllare l'attività economica dell'Associazione e l'operato del Consiglio Direttivo; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nel caso di impossibilità a proseguire l'incarico di uno degli eletti, questo verrà sostituito dal supplente nel rispetto della composizione di legge.

L'Organo esercita il controllo contabile, se:

- non è stato nominato un soggetto diverso incaricato alla revisione legale;
- almeno un suo componente sia revisore legale iscritto all'apposito registro.

Art. 13bis Revisore Legale dei Conti

La nomina del revisore Legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art.31 del D.lgs 117/2017.

Art. 14 Modifiche statuarie

Le modifiche statuarie e lo scioglimento dell'associazione sono deliberate dall'Assemblea dei Soci all'uopo convocata dal Consiglio o da almeno il 60% dei soci effettivi. L'Assemblea sarà validamente costituita con almeno il 75% dei soci presenti aventi diritto al voto; se tale maggioranza non sarà aggiunta l'Assemblea dovrà essere nuovamente convocata entro non prima di 15 giorni e non oltre 30 giorni. In seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti, le deliberazioni andranno approvate con il 75% dei voti favorevoli dei presenti.

Art. 15 Bilancio e utili

L'esercizio finanziario decorre la 1° gennaio al 31 dicembre. La tenuta dei libri contabili e la elaborazione dei bilanci preventivo e consuntivo sono affidate, sotto il controllo diretto del Presidente, ad un Amministratore, membro del Consiglio Direttivo, designato dal Consiglio stesso. Il controllo contabile è affidato all' Organo di Controllo. Il servizio di tesoreria, gli incassi e le spese saranno effettuati a mezzo di uno o più conti correnti da aprirsi presso Poste o Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo ed il prospetto di gestione preventivo dovranno essere predisposti in bozza per la discussione del Consiglio e quindi essere approvati dall'Assemblea Generale entro il 31/5 di ogni anno.